



## La registrazione di una conversazione e' lecita ed utilizzabile in giudizio

**Data** 12 aprile 2024  
**Categoria** professione

Se una conversazione viene registrata da uno dei partecipanti, la procedura e' lecita anche se clandestina: non e' assimilabile ad intercettazione. Ne va valutato l' utilizzo successivo (Cass. 10079/2024)

Ne abbiamo parlato gia' in precedenti occasioni (v. ad es. gia' Cass. Pen 18908/2011 ) (<http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1377>): la registrazione fonografica di una conversazione, svoltasi tra presenti ad opera di un soggetto che ne sia partecipe a buon diritto, non e' riconducibile, anche se realizzata clandestinamente, ad intercettazione ed e' pienamente utilizzabile in sede civile e penale.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione e' stata chiamata a pronunciarsi, anche stavolta in sede penale, a proposito delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel corso del colloquio telefonico con la figlia, e registrate.

L' uomo era stato sottoposto a processo sotto l' accusa di aver costretto la nipote, in varie occasioni e con varie modalita', per periodi prolungati e gia' dalla minore eta', a sottostare ad atti sessuali; aveva contestato la validita' di tali registrazioni, da lui non espressamente consentite, che andavano considerate a suo dire alla stregua di intercettazioni e quindi inutilizzabili.

Condannato gia' dai giudici di merito, la Cassazione ha considerato manifestamente infondata l'impugnazione posto che *"le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o piu' soggetti che agiscono con l'intenzione di escludere altri e con modalita' oggettivamente idonee allo scopo"*.

La Corte ha poi affermato che *"la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non e' riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore puo' disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo"*.

La Corte confermava la sentenza delle Corti di merito e condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

Molta attenzione, quindi, quando ci si lascia andare a parlare in liberta'...

Daniele Zamperini